

N. 00200/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00983/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da: Associazione Operatori Turistici di San Vincenzo e Val di Cornia, Agriturismo Barbadoro, Agriturismo La Ronca, Albergo La Coccinella, Albergo Residence Villa Lo Scoglietto, Cav Costa degli Etruschi di Jacoby's S.r.l., Cav Etruria Mare, Cav Le Colombe, Hotel Kontiki, Hotel del Sole, Hotel Ciritorno, Hotel Villa Tramonto, Hotel Aurora, Hotel il Mulinaccio, Hotel il Delfino, Hotel Stella Marina di Federica S.r.l., Hotel Villa Marcella di Holiday Beach S.r.l., La Lanterna S.r.l., Residence Etruria di Costruzioni La Piana S.r.l., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Merusi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Comune di San Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Grassi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Capecchi in Firenze, via Bonifacio Lupi 20;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12.03.2012, recante "Istituzione imposta di soggiorno e approvazione regolamento", cui è allegato, quale sua parte integrante e sostanziale, il Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno;
 - della deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 28.03.2012, recante "Approvazione tariffe imposta di soggiorno - anno 2012";
 - per quanto occorrer possa, della nota del Comune di San Vincenzo, indirizzata all'Associazione Operatori Turistici San Vincenzo - Val di Cornia, prot. n. 10021 del 27.04.2012, avente ad oggetto "Riconoscimento adempimenti tributari";
- nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorchè non conosciuto e con riserva di motivi aggiunti,
- e per il risarcimento
- di tutti i danni, subiti e subendi dai ricorrenti per effetto dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati e dell'illegittimità dei comportamenti tenuti dall'Amministrazione intimata da accertarsi nel corso del giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vincenzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 31 maggio e depositato il 29 giugno 2012, l'Associazione degli Operatori Turistici di San Vincenzo e della Val di Cornia, unitamente agli altri

litisconsorti in epigrafe, proponeva impugnazione avverso la delibera n. 13 del 12 marzo 2012, mediante la quale il Comune di San Vincenzo, esercitando la facoltà riconosciuta dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 in materia di federalismo fiscale, aveva introdotto nel proprio territorio l'imposta di soggiorno a decorrere dal 1 gennaio dello stesso anno, approvando il relativo regolamento. L'ammontare dell'imposta per il 2012 era stato quindi determinato dalla Giunta, sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 5 del regolamento predetto, con la delibera n. 51 del 28 marzo 2012, cui pure l'impugnazione veniva estesa. I ricorrenti, premesso in fatto di aver inutilmente avanzato nei confronti del Comune numerose proposte finalizzate ad evitare l'applicazione dell'imposta almeno sino al 2013, e comunque a migliorarne la disciplina in relazione a specifici aspetti di criticità, deducevano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati sulla scorta di dieci motivi in diritto, e ne chiedevano l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.

Costituitosi in giudizio il Comune di San Vincenzo, che resisteva al gravame, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2012, su istanza delle parti, la trattazione dell'istanza cautelare veniva riunita al merito. La causa veniva pertanto discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 19 dicembre 2012, preceduta dal deposito di documenti e memoria difensiva ad opera dei soli ricorrenti.

DIRITTO

La controversia ha per oggetto principale la deliberazione consiliare n. 13 del 12 marzo 2012, con cui il Comune di San Vincenzo ha istituito nel proprio territorio l'imposta di soggiorno introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 ("Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"), ed approvato il relativo regolamento. I ricorrenti, tutti operatori del turismo insieme alla locale associazione di categoria, fondano il proprio interesse ad agire sul duplice rilievo dell'idoneità del prelievo fiscale così introdotto a influenzare i flussi turistici, ingenerando effetti riflessi sull'economia delle imprese di settore, e dell'aggravio di

adempimenti stabiliti a loro carico dalla disciplina regolamentare del tributo. Essi danno peraltro conto della precedente pronuncia negativa di questo tribunale sull'impugnazione presentata avverso la delibera istitutiva del medesimo tributo nel territorio di Firenze (T.A.R. Toscana, sez. I, 24 novembre 2011, n. 1808), ma evidenziano la diversità dei contesti territoriali e mercati turistici di riferimento, nonché l'autonomia delle scelte di volta in volta operate da ciascuna amministrazione comunale, oltre alla non sovrapponibilità della *causa petendi* nei due giudizi.

Con il primo motivo di gravame, si sostiene che gli atti istitutivi dell'imposta di soggiorno nel Comune di San Vincenzo presenterebbero problemi di rispetto del principio di concorrenza. L'introduzione del prelievo nel territorio di un Comune costiero, contiguo ad altri Comuni i quali non abbiano istituito il tributo, costituirebbe infatti circostanza potenzialmente idonea a deviare il flusso turistico e la domanda dei servizi ricettivi verso i territori limitrofi. Ne discende che, volendosi e dovendosi interpretare la disposizione di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 23/2011 in senso conforme alla Costituzione e al diritto europeo, l'istituzione dell'imposta avrebbe dovuto essere preceduta da forme di concertazione con i Comuni confinanti onde evitare di assumere iniziative capaci di alterare la competitività delle imprese locali e, in tal modo, garantire il rispetto dei principi fondamentali del mercato unico europeo. La necessità di evitare violazioni della *par condicio* concorrenziale fra le imprese sul territorio sarebbe, del resto, chiaramente espressa in atti ufficiali della Regione Toscana e dell'Associazione dei Comuni Toscani, in particolare nel protocollo d'intesa sottoscritto all'indomani dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 23/2011, ove sarebbe sottolineata l'esigenza di procedere all'armonizzazione e al coordinamento nell'applicazione delle norme in tema di imposta di soggiorno. I ricorrenti puntualizzano ulteriormente come il caso in esame non possa venire assimilato a quello, già deciso dal T.A.R., della città

di Firenze, al cui interno non si porrebbe un problema di concorrenza fra gli operatori, trattandosi di un territorio che forma di per sé mercato autonomo e rilevante, rispetto al quale l'introduzione dell'imposta non inciderebbe né sui flussi turistici, né sulla domanda di servizi ricettivi; discorso che non potrebbe farsi per San Vincenzo, destinataria di flussi turistici il cui mercato di riferimento sarebbe costituito dall'intera fascia meridionale del litorale toscano, con la conseguenza che l'aumento dei costi di soggiorno in una sola delle località ubicate all'interno dell'area determinerebbe lo spostamento della domanda turistica e di servizi verso le località vicine. A sostegno della tesi, è peraltro richiamata *–a contrario–* la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui un provvedimento fiscale che ostacoli la libera circolazione dei servizi, rendendo più onerosi quelli resi da soggetti non ubicati sul territorio interessato rispetto a quelli resi da soggetti residenti, potrebbe costituire una misura vietata dal Trattato.

Con il secondo motivo, è dedotta la violazione dell'art. 23 Cost. nei confronti delle disposizioni del regolamento impugnato che individuano nel gestore della struttura ricettiva il "responsabile degli adempimenti tributari", cui è affidata la totalità degli adempimenti in questione, ivi compreso quello del pagamento del tributo, dovendosi pertanto parlare di vero e proprio nuovo soggetto passivo del tributo in assenza di adeguata copertura di legge. Il coinvolgimento del gestore non sarebbe dunque limitato ad adempimenti formali, ma si estenderebbe all'obbligazione tributaria, come confermato dall'art. 8 del regolamento, che indica appunto il gestore o il soggetto passivo come soggetti cui notificare, indifferentemente, gli avvisi di accertamento per il recupero dell'imposta nel caso di dichiarazioni o versamenti omessi, incompleti o infedeli. La piena soggettività passiva del gestore sarebbe altresì confermata dall'art. 12 del regolamento, che, disciplinando la compensazione fra Comune e gestore per l'ipotesi di versamenti d'imposta

eccedenti il dovuto, implicherebbe la qualità di coobbligato in proprio in capo al gestore medesimo in violazione dell'art. 4 D.Lgs. n. 23/2011.

Con il terzo ed il quarto motivo, le medesime disposizioni regolamentari attributive di oneri formali e sostanziali in capo al gestore sono censurate in relazione al mancato rispetto del principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost.. Al gestore non sarebbe, infatti, consentito di recuperare presso il contribuente effettivo quanto da lui versato a titolo di coobbligato al pagamento dell'imposta, con conseguente violazione della riserva di legge contenuta nel precetto costituzionale invocato. Per altro verso, la violazione denunciata si apprezzerebbe anche con riguardo alla determinazione della misura dell'imposta, come stabilita dal regolamento. Il criterio di commisurazione adottato dal Comune – ragguagliato non al corrispettivo giornaliero richiesto dalla struttura ricettiva per il pernottamento, ma alla tipologia e classificazione turistica della struttura stessa (numero delle “stelle”) – divergerebbe da quello indicato dal legislatore, finendo oltretutto per recidere il collegamento fra il prelievo e l'unico elemento realmente espressivo di capacità contributiva, vale a dire il prezzo pagato per il soggiorno. Con l'ulteriore conseguenza di esporre gli operatori alle lamentele dei clienti, i quali si dovrebbero trovare a corrispondere il medesimo ammontare di imposta pur a fronte di prezzi di pernottamento differenti (magari perché frutto dell'applicazione di sconti o promozioni).

Con il quinto motivo, si lamenta che l'eccessiva vaghezza e indeterminatezza delle disposizioni regolamentari impugnate non garantirebbe in termini di effettività l'esenzione dall'imposta di soggiorno dei soggetti alloggiati presso le strutture ricettive non per ragioni turistiche, ma di lavoro (i c.d. “trasfertisti”), con le connesse difficoltà applicative – e il rischio di sanzioni – a carico del gestore.

Con il sesto motivo, premesso che il D.Lgs. n. 23/2011 non contiene alcuna previsione in ordine alle sanzioni applicabili ai soggetti passivi dell'imposta per

l'ipotesi della violazione degli obblighi tributari alla stessa collegati, i ricorrenti criticano il regime sanzionatorio approntato dall'art. 9 del regolamento del Comune di San Vincenzo, perché violativo del principio di legalità e della riserva di legge enunciati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 427/1997. Detto regime sanzionatorio sarebbe, inoltre, ingiustamente sperequato in danno dei gestori delle strutture ricettive ed irragionevole, in quanto sottoporrebbe i gestori al medesimo trattamento previsto per gli utenti-contribuenti nel caso di omesso versamento, salvo prevedere per i soli utenti il beneficio dell'abbattimento della sanzione alla misura di un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Neppure si comprenderebbe poi per quale ragione al gestore debba applicarsi la sanzione da 150,00 a 500,00 euro nel caso di omessa o infedele dichiarazione, senza possibilità di riduzione per il caso di ravvedimento operoso, al contrario di quanto previsto dal legislatore tributario in materia sia di imposte sui redditi, sia di I.V.A..

Con il settimo motivo, i ricorrenti affermano quindi che il regolamento impugnato violerebbe l'art. 52 D.Lgs. n. 446/1997, come richiamato dall'art. 4 D.Lgs. n. 23/2011, facendo decorrere l'applicazione dell'imposta di soggiorno con effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso anziché dal 1 gennaio dell'anno successivo e, pertanto, disattendendo il canone di irretroattività; né in contrario varrebbe il riferimento – contenuto nella delibera n. 13/2012 – all'art. 1 co. 169 della legge n. 296/2006, che, con decorrenza dall'inizio dell'anno in corso, facoltizza la modifica delle aliquote relative ai tributi locali esistenti, ma non anche l'istituzione di tributi nuovi.

Con l'ottavo motivo, viene sottolineata dai ricorrenti la gravosità del complesso di adempimenti fatti gravare dal regolamento sui gestori delle strutture ricettive, i quali verrebbero a trovarsi nella posizione di incaricati di pubbliche funzioni senza averne l'investitura e senza disporre dei poteri all'uopo occorrenti, a partire dal potere di controllo nei confronti dei soggetti esenti, fino a quello di esigere il

pagamento dell'imposta. Inoltre al gestore, inteso come "agente per la riscossione", non solo non sarebbe riconosciuto alcun compenso per l'attività svolta in favore del Comune, ma resterebbero addossate tutte le spese legate all'esazione e al versamento del tributo.

Con il nono motivo, è denunciata la genericità del regolamento rispetto alla destinazione del gettito dell'imposta, paventando i ricorrenti che questo venga destinato a finalità non connesse alla valorizzazione dei servizi e degli impianti turistici, in spregio del vincolo di scopo stabilito dalla legge; e infine, con il decimo motivo, si lamenta l'elusione del principio concertativo enunciato dall'art. 4 D.Lgs. n. 23/2011, giacché l'istituzione dell'imposta non sarebbe stata preceduta dall'effettivo coinvolgimento degli operatori del settore e dei loro enti rappresentativi, ma unicamente da due incontri formali, senza che il Comune abbia mai preso in seria considerazione alcuna delle numerose proposte avanzate dagli albergatori.

Le censure saranno trattate congiuntamente, nella misura in cui la quasi totalità di esse implica la soluzione di questioni già affrontate dalla più volte citata sentenza n. 1808 del 24 novembre 2011, con soluzioni dalle quali il collegio non intende discostarsi e che verranno ove necessario ripercorse.

A norma dell'art. 4 co. 1 del D.Lgs. n. 23/2011, l'imposta di soggiorno può essere fatta gravare, dai Comuni a ciò facoltizzati, "a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio". La previsione è sostanzialmente riprodotta dall'art. 4 del regolamento impugnato, che individua i soggetti passivi dell'imposta solo ed esclusivamente in "coloro che pernottano nelle strutture ricettive" elencate dal precedente art. 2 co. 2 e non risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune di San Vincenzo, con il che deve escludersi la prospettata violazione della riserva di legge posta dagli artt. 23 e 53 Cost.. In particolare, nessuna obbligazione di matrice tributaria – e nessun obbligo di

pagamento dell'imposta, come del resto riconosciuto dal Comune nelle proprie difese – può farsi derivare in capo ai gestori delle strutture ricettive dall'art. 7 del regolamento, che addossa bensì ai gestori la responsabilità di una serie di adempimenti strumentali alla riscossione del tributo, ivi compresa l'informazione ai propri ospiti circa l'applicazione dell'imposta, fermo restando che l'obbligo di versamento è chiaramente riferito dalla disposizione alle somme “riscosse dai soggetti passivi” (comma 4) e che, nell'ipotesi di mancato pagamento da parte di costoro, al gestore residua unicamente l'obbligo di indicare nella dichiarazione mensile le generalità complete dei “soggetti passivi morosi” onde consentire al Comune il recupero del dovuto e l'applicazione delle relative sanzioni (comma 7).

La non corrispondenza fra gestori delle strutture ricettive e soggetti passivi dell'imposta è confermata dall'art. 8 co. 3 del regolamento, che, indicando i gestori quali possibili destinatari degli avvisi aventi ad oggetto la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei mancati o ritardati versamenti, ovvero l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o versamenti, lascia chiaramente intendere come la notifica dell'avviso al gestore non possa che fare seguito all'inosservanza degli obblighi strumentali posti a suo carico, con implicito rinvio all'art. 7 e, dunque, alla mancata presentazione della dichiarazione mensile, alla presentazione di dichiarazioni incomplete o infedeli, o al ritardato, parziale o mancato versamento delle somme riscosse dai soggetti passivi dell'imposta, a loro volta unici responsabili per il mancato, parziale o ritardato pagamento delle somme dovute. Analogamente deve essere letto l'art. 12 del regolamento, in tema di rimborsi, che laddove disciplina la facoltà del gestore di recuperare mediante compensazione i versamenti di imposta eccedenti il “dovuto” (comma 1), non può che essere letto nel senso di far coincidere il “dovuto” al Comune con il “riscosso” dai clienti.

Ciò posto, è per altro verso da escludere che gli adempimenti strumentali posti dal regolamento a carico dei gestori assumano la connotazione di gravosità che i ricorrenti lamentano, trattandosi, nei fatti, di poche operazioni aggiuntive e complementari a quelle cui i gestori medesimi sono ordinariamente tenuti nello svolgimento della propria attività, e che consistono sostanzialmente nell'obbligo di effettuare la dichiarazione mensile dei dati e delle informazioni relativi al numero degli ospiti, alla durata del periodo di permanenza presso la struttura, all'ammontare dell'imposta dovuta e di quella effettivamente riscossa; nonché nell'obbligo di versamento del riscosso, che può essere adempiuto non solo nelle forme tradizionali (bollettino postale, bonifico bancario, versamento alla tesoreria comunale), ma anche, per maggiore comodità, mediante l'utilizzo degli strumenti telematici apprestati allo scopo (pagamento *online* sul sito *web* del Comune). Né la titolarità dei detti adempimenti di carattere formale comporta in capo ai gestori alcuna attribuzione di pubbliche funzioni e poteri, e questo in relazione sia alla riscossione coattiva del tributo, di esclusiva competenza del Comune a seguito degli accertamenti conseguenti all'esame delle dichiarazioni inviate dai gestori, cui compete il solo onere di fornire le generalità complete dei soggetti rimasti morosi e allegare le copie dei documenti fiscali di pagamento rilasciati a costoro; sia al controllo sulla spettanza delle esenzioni dall'imposta, parimenti di competenza del Comune sulla base delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai clienti ai gestori, ai sensi dell'art. 6 co. 2 del regolamento, disposizione che fa altresì giustizia del dubbio manifestato dai ricorrenti in ordine al perimetro dell'esenzione stabilita in favore dei c.d. "trasfertisti": anche ammesso che possa parlarsi di indeterminatezza di una previsione, la quale, al contrario, vuol piuttosto essere omnicomprensiva di qualsivoglia soggiorno "per motivi di lavoro", senza esclusioni legate alla natura o alla tipologia di attività lavorativa, in ogni caso essa non si riverbera sui gestori, unicamente tenuti ad informare i clienti e a riceverne la dichiarazione sostitutiva (la

cui valutazione di idoneità ai fini dell'esenzione competerà, come detto, all'amministrazione), ovvero a trasmettere al Comune il nominativo e i dati anagrafici dei clienti, i quali abbiano inteso sottrarsi al pagamento dell'imposta accampando motivi di lavoro non documentati.

Quanto al profilo di gravame afferente alla divergenza fra il criterio di commisurazione dell'imposta in proporzione al prezzo del pernottamento, stabilito dal legislatore, e quello della classificazione delle strutture in "stelle", "chiavi" e "spighe", adottato dall'art. 5 co. 2 del regolamento impugnato, osserva il collegio come il sistema prescelto dal Comune di San Vincenzo non possa considerarsi illegittimo e contrario al principio di capacità contributiva, ben potendosi ribadire anche in questo contenzioso che <<la classificazione delle strutture ricettive in "stelle", "chiavi" e "spighe", alla quale l'imposta si correla, certamente evidenzia, anche per comune esperienza, caratteristiche qualitative via via crescenti delle strutture medesime cui è collegato un aumento del prezzo richiesto ai clienti, così che indirettamente l'imposta viene a porsi in rapporto di proporzionalità con il prezzo. D'altra parte il sistema prescelto risulta di particolare semplicità applicativa, in ciò favorendo anche gli operatori economici del settore, che vedrebbero aggravati gli oneri operativi sugli stessi gravanti in ipotesi di una commisurazione dell'imposta direttamente parametrata ai singoli prezzi operati ai diversi clienti>>: così la sentenza n. 1808/2011, dalla quale può essere mutuata, in prospettiva futura, l'ulteriore considerazione circa la perfettibilità del sistema alla luce dei rilievi di ordine tecnico mossi dagli albergatori (l'art. 4 co. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 riconosce infatti la facoltà di ridurre l'imposta "per particolari fattispecie o per determinati periodo di tempo"), con specifico riguardo alle criticità lamentate dai ricorrenti per il caso, ad esempio, della eventuale vendita di "pacchetti" turistici a prezzo scontato (fattispecie che, beninteso, esula dall'ordinaria gestione delle strutture ricettive e, pertanto, non è di per sé sintomatica dei vizi denunciati).

Neppure possono essere condivise le doglianze articolate dai ricorrenti in merito alla decorrenza dell'imposta dal 1 gennaio dell'anno in corso (2012), anziché dal 1 gennaio dell'anno successivo (2013), in pretesa violazione dell'art. 52 co. 2 del D.Lgs. n. 446/1997. Sul punto valga nuovamente quanto già statuito dal tribunale nella sentenza n. 1808/2011, con riguardo al fatto che l'art. 4 co. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, nel prevedere che l'emanazione dei regolamenti comunali in materia di imposta di soggiorno avvenga "ai sensi" dell'art. 52 D.Lgs. n. 446/1997, <<implica non già un richiamo a specifici profili disciplinari, peraltro dubbi già nella norma richiamata, ma significa porre le fondamenta sostanziali, e i limiti, del potere regolamentare rispetto a quello legislativo>>; d'altro canto, <<nell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, che pure si occupa di scansioni temporali (termine per l'emanazione del regolamento statale – adozione di regolamenti comunali in conformità a quello statale – emanazione del regolamento comunale dopo l'infruttuoso spirare del termine per l'emanazione del regolamento statale), non vi è una indicazione precisa sulla decorrenza degli effetti degli emanati regolamenti comunali. [...] e soprattutto, la stessa previsione richiamata - cioè la statuizione della seconda parte del primo periodo del comma 2 dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, secondo cui i regolamenti degli enti locali in materia tributaria "non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo" – è di assai dubbia perdurante vigenza, risultando invero superata da previsioni legislative successive che hanno diversamente normato, con riferimento a singole imposte, ma anche in termini generali, il profilo della efficacia dei regolamenti comunali de quibus. Debbono a tal fine citarsi le norme di cui agli art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che espressamente prevedono che i "regolamenti sulle entrate" degli enti locali "hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento", cioè possono addirittura avere efficacia retroattiva, venendo a

produrre effetti dal primo gennaio dell'anno di loro adozione. Tutto ciò dimostra la sussistenza di una dato normativo di partenza (decorrenza degli effetti dei regolamenti comunali in materia di entrate) tutt'altro che netto e preciso nel senso invece preteso dai ricorrenti>>.

Ancora, la chiara formulazione dell'art. 3 del regolamento, che destina il gettito dell'imposta "a finanziare direttamente o indirettamente gli interventi, previsti nel bilancio del Comune di San Vincenzo, per il turismo, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali, è perfettamente rispondente al vincolo di scopo cui l'applicazione dell'imposta di soggiorno è chiamata ad assolvere; e la presenza di un'elencazione non esaustiva dei servizi pubblici locali finanziabili attraverso l'imposta non è dato dal quale possa presumersi che la norma abbia inteso per implicito autorizzare anche destinazioni di spesa non pertinenti, essendo semmai vero il contrario (potranno perciò reputarsi ammissibili, ancorché non ricomprese nell'elenco, solo destinazioni di spesa coerenti con quelle enunciate, le quali – per inciso – non si esauriscono nel sostegno alle imprese del settore turistico, come i ricorrenti sembrano pretendere). L'asserita violazione del principio concertativo, cui l'art. 4 D.Lgs. n. 23/2011 è ispirato, è dal canto suo smentita dalle stesse affermazioni dei ricorrenti, i quali riconoscono come l'approvazione del regolamento sia stata preceduta da almeno un incontro con la locale associazione degli operatori turistici, risultandone così rispettata la previsione di legge che impone di "sentire" le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, mentre, com'è noto, la natura normativa dell'atto porta ad escludere che l'amministrazione sia tenuta ad esporre puntualmente le ragioni che l'hanno indotta a disattendere le proposte degli esercenti.

Venendo ai motivi di gravame estranei alla materia decisa dalla sentenza n. 1808/2011, in forza dei principi invalsi in tema di attualità dell'interesse a ricorrere

deve, preliminarmente, essere affermata l'inammissibilità delle censure indirizzate nei confronti del regime sanzionatorio disciplinato dall'art. 9 del regolamento, la cui lesività è – allo stato – soltanto ipotetica (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2011, n. 2184). Resta dunque da esaminare il primo motivo di ricorso, mediante il quale sono fatti valere – riassumendo – la violazione dei principi di libera concorrenza, di libera circolazione dei servizi, di non discriminazione, di ragionevolezza, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per errore sui presupposti, per disparità di trattamento nei quali l'amministrazione resistente sarebbe incorsa.

Anche tale motivo è infondato. Innanzitutto, si consideri che la disciplina nazionale dell'imposta di soggiorno – prevista dalle legislazioni di diversi Paesi dell'Unione e non oggetto di armonizzazione in sede europea – è estranea al campo di applicazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 81 T.C.E.), avente per oggetto la nullità degli accordi tra imprese, delle decisioni di associazioni di imprese e di tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno. Sul diverso piano dell'interferenza con la libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione, che, a mente dell'art. 56 T.F.U.E. (ex art. 49 T.C.E.) non tollera restrizioni nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione, è vero che la nozione di libera prestazione dei servizi non comprende la sola ipotesi "attiva" del prestatore che si sposta verso il destinatario dei servizi, ma "altresì la libertà dei destinatari di servizi, segnatamente dei turisti, di recarsi in un altro Stato membro nel quale è stabilito il prestatore per fruire ivi di detti servizi" (Corte di Giustizia, Grande sezione, 17 novembre 2009, in causa C-169/08, citata dai ricorrenti). La medesima giurisprudenza ha peraltro dichiarato l'incompatibilità

comunitaria dell'imposta regionale sarda sugli scali turistici di aeromobili o di unità navali da diporto sul presupposto che l'applicazione di tale normativa tributaria – gravante sugli esercenti degli aeromobili e delle unità da diporto aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale – comportasse, per tutti i soggetti passivi dell'imposta aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale sardo e stabiliti in altri Stati membri, una maggiore onerosità dei servizi in questione rispetto a quelli forniti agli esercenti stabiliti su tale territorio e, di conseguenza, realizzasse una discriminazione diretta in danno degli esercenti non stabiliti; di contro, l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 23/2011 non dà luogo a situazioni discriminatorie fra prestatori di servizi stabiliti e prestatori non stabiliti all'interno del territorio comunale ove l'imposta stessa venga istituita, e neppure tra fruitori dei servizi, sui quali in ultima analisi l'imposta grava, giacché tutti i turisti vi sono indifferentemente sottoposti a prescindere dalla loro provenienza, e per importi che non possono reputarsi sproporzionati (il che vale altresì a escludere pregiudizi alla libera circolazione delle persone, prospettiva peraltro estranea agli odierni ricorrenti).

Se, pertanto, l'effetto dell'imposta di soggiorno è quello di determinare un aumento generalizzato del costo dei servizi alberghieri prestati nel territorio interessato, senza tuttavia che ciò implichi un trattamento peggiore dei soggetti – prestatori e fruitori di servizi – non stabiliti, nessuna violazione del diritto europeo è configurabile nei termini dedotti. Del pari, in chiave di compatibilità costituzionale della disciplina dell'imposta stessa, non sono configurabili violazioni del principio di uguaglianza, né profili di manifesta irragionevolezza, avuto riguardo, da un lato, alla *ratio* della disciplina in questione, che è quella di far partecipare i soggetti non residenti nel territorio comunale, interessato dall'applicazione dell'imposta in virtù di una vocazione turistica non generica, ma specificamente accertata in via amministrativa (il tributo non è infatti applicabile in

tutti i Comuni, ma solo in quelli iscritti nell'elenco regionale delle città d'arte o turistiche), ai costi pubblici determinati dalla fruizione turistica del patrimonio culturale e ambientale, anche in funzione di una migliore sostenibilità dei flussi turistici (cfr. Corte Cost. 15 aprile 2008, n. 102, sull'imposta di soggiorno sarda); e dall'altro, ancora una volta, alla misura dell'imposta, che non colpisce i turisti in maniera sproporzionata e che, nel caso concreto, il Comune di San Vincenzo ha stabilito di applicare nell'importo massimo di due euro per notte, ben inferiore ai cinque euro indicati come limite dal legislatore.

In forza di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)